

Codice A1816B

D.D. 4 agosto 2025, n. 1545

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7707 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica sul Rio Torto, in Comune di Rossana. Richiedente: Unione Montana Valle Varaita



ATTO DD 1545/A1816B/2025

DEL 04/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Polizia Idraulica 7707 – Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica sul Rio Torto, in Comune di Rossana.
Richiedente: Unione Montana Valle Varaita

Premesso che:

In data 19/05/2025, Ns. prot. n. 22912/A1816B, l'Unione Montana Valle Varaita, con sede legale in Piazza Marconi, 5, 12020, Frassinò (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori per la messa in sicurezza del Rio Torto, nel Comune di Rossana (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Silvano Fulcherò costituiti da:

- *tav.1 Relazione illustrativa;*
- *tav.2 Estratti cartografici;*
- *tav.3 Documentazione fotografica;*
- *tav.6a Planimetrie e sezioni Rossana (RILIEVO);*
- *tav.7a Planimetrie e sezioni Rossana (PROGETTO);*
- *tav.8a Planimetrie e sezioni Rossana (COMPARATIVA);*
- *relazione idraulica Rossana;*

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nella regolarizzazione della sezione del Rio Torto e nella messa in sicurezza della sponda sinistra mediante la realizzazione di un nuovo tratto di scogliera, in località Ruà Pilone, mediante:

- diradamento diffuso delle sponde per eliminare la vegetazione che ostruisce la sezione del rio ed abbattimento di alberi presenti lungo le sponde interessate dai lavori, con la disponibilità da parte del proprietario dei terreni limitrofi di allontanare a sue spese le piante tagliate;
- risagomatura generale dell'alveo con riutilizzo di parte del materiale a imbottimento delle sponde e allontanamento del volume in eccesso in discarica autorizzata;
- scavo a sezione obbligata necessario alla realizzazione della scogliera in massi e realizzazione di

una nuova scogliera in massi di cava ciclopici impostati a -150 cm dal fondo alveo;

Con nota prot. n. 26159/A1816B del 09/06/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 con contestuale richiesta di parere alla Provincia di Cuneo in riferimento ai disposti della L.R. 37/2006 (D.G.R. 75-2074 del 27/05/2011).

Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Varaita Comunale n. 27 del 11/04/2025.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Torto.

Dato atto che si intende acquisito il parere ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo in quanto sono trascorsi 30 giorni senza aver avuto alcun riscontro.

Si da atto che per gli interventi di messa in sicurezza in oggetto, rientrando in quelli previsti dall'art. 26 del DPGR 10/R del 16/12/2022, ai sensi della D.G.R. 08/01/2007 n. 5-5072 (B.U.R. n.2 del 11/01/2007) e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Valle Varaita (CN) a realizzare i lavori per la messa in sicurezza del Rio Torto, nel Comune di Rossana (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:

- l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;
 - è consentito il taglio manutentivo della vegetazione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
 - si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
 - durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
 - le scogliere dovranno essere risolte a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il loro ammorsamento nella sponda;
 - in assenza di piano di posa in roccia, il piano di appoggio delle scogliere dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - le opere di difesa dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale o con le opere di protezione già esistenti, al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale delle opere di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
 - le scogliere dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 - d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
 - e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, per il recupero della fauna ittica, ponendo particolare attenzione a non reimmettere le specie alloctone invasive;
 - f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
 - g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo il guado temporaneo e le eventuali opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
 - j. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
 - k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si

verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- l. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o simili, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- o. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori

Antonio Pagliero / Denis Cravero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba